

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 9 aprile 2020,

tra

Estèe Lauder S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Edoardo Bernardi e dalla Responsabile delle Risorse Umane, dott.ssa Daniela Pirro, assistita dagli Avv.ti Massimo Dramis e Paola Palazzetti (di seguito anche solo la "Società"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, rispettivamente in persona dei signori Francesca Mandato, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che


- A. in data 9 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito, "C.I.G.D."), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. 18/2020 e del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, con decorrenza dal 16 marzo 2020, per un massimo di n. 647 dipendenti occupati presso le Unità indicate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo (qui di seguito l'"**Accordo di C.I.G.D.**");
- B. le Parti, con il presente verbale, intendono integrare le previsioni dell'Accordo di C.I.G.D.;

Tutto ciò premesso:

- 1) in considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'INPS, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, la Società si dichiara disponibile, sino a eventuali diversi provvedimenti da parte delle autorità competenti, ad anticipare ai lavoratori sospesi, che ne facessero espressa richiesta entro il 30 aprile 2020, il pagamento dei ratei della 14a mensilità maturati alla data del 31 marzo 2020, con il cedolino del mese di aprile 2020. In caso di incapienza dei suddetti ratei, la Società si dichiara disponibile ad anticipare ai lavoratori che ne facciano richiesta entro il 30 aprile 2020 e che ne abbiano la titolarità, una quota del TFR maturato nella disponibilità dell'azienda, nei limiti di un importo pari ad una mensilità di retribuzione lorda (e comunque nei limiti della relativa capienza);
- 2) le Parti concordano, altresì, che al termine dei periodi di sospensione e/o riduzione parziale della prestazione lavorativa, la Società integrerà, a titolo di indennità *una tantum*, l'importo dell'assegno di C.I.G.D. fino al raggiungimento del 100% della retribuzione lorda mensile base a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Resta inteso che il suddetto importo non avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali differiti, ivi incluso il TFR;
- 3) nelle ipotesi previste al punto 5) dell'Accordo di C.I.G.D., la Società applicherà meccanismi di rotazione anche su base verticale, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionale;
- 4) La Società si impegna ad attuare tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, anche ai sensi del "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" siglato in data 14 marzo 2020 tra Governo e Cgil, Cisl e Uil.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



Daniela Pirro

Le OO.SS.

